

Regolamento Comunale per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati (Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/08)

Art. 1

Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi.

Nell'ambito delle normative vigenti, il Comune di Ragusa riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione socio-lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

Art. 2

Destinatari

I soggetti destinatari di quanto indicato all'Art. 1 sono le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Individuazione di beni o servizi

1 - Alla data del 31 dicembre di ciascun anno i capi settore predisporranno un elenco di servizi, individuando la relativa copertura finanziaria, all'interno del PEG dei Settori proponenti i servizi o forniture di beni, il cui importo di spesa sia stimato, al netto di Iva, di valore inferiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia.

2 - Per l'individuazione dei predetti servizi il Consiglio Comunale adotterà apposito atto deliberativo programmatico e conseguentemente gli organi competenti predisporranno schema di richiesta di offerta rivolto alle società cooperative sociali costituite esclusivamente ai sensi della legge 381/91, art. 1, comma b), regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle Cooperative istituito presso la Camera di Commercio di Ragusa, all'elenco comunale di cui al successivo Art. 7 e alla Camera di Commercio I.A.A. per l'attività e/o la specializzazione di cui all'oggetto della gara.

3 - Forniture di beni e servizi possono essere affidate a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 per affidamento diretto o per trattativa privata.

TITOLO I

Convenzioni con cooperative sociali.

Art. 4

Forme di conferimento.

1 - Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 5 della legge n. 381/91, il Comune prevede la destinazione di una quota di stanziamenti per fornitura di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1, dell'art. 5, della legge 381/91.

2 - Per l'affidamento della fornitura di beni, servizi e piccoli lavori di manutenzione, individuati ai sensi dell'art. 3, si procederà interpellando tutte le cooperative sociali di tipo "B", iscritte nell'apposito elenco previsto al successivo art. .

3 - A tal fine il Settore alla cui competenza appartiene la gestione del bene, del servizio da acquisire o del lavoro da svolgere, formula una richiesta di offerta contenente la caratteristica della fornitura, del servizio o del lavoro da eseguire, indicando il prezzo posto a base d'asta, le qualifiche ed il numero del personale occorrente, con obbligo di evidenziare le eventuali figure professionali atte a garantire il buon funzionamento del servizio.

4 – Il Settore dovrà prevedere, in relazione alla presenza di soggetti svantaggiati ex art. 4 della Legge 381/91, la presenza di:

- a) – Tutors,
- b) – Responsabile tecnico,
- c) – Coordinatore del progetto.

5 – I soggetti di cui alla lettera a), dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche professionali:

- diploma di scuola media superiore a contenuto umanistico-pedagogico o titolo equipollente;
- diploma di scuola media superiore in genere non rientrante nel precedente comma, unitamente a comprovata esperienza almeno biennale nell'ambito degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

6 - Il rapporto numerico tra Tutor e soggetti svantaggiati, al fine di garantire un efficace percorso di accompagnamento sociale, dovrà essere non inferiore a 1 su 12;

7 – Il soggetto di cui alla lettera b), per i servizi per i quali è prevista l'obbligatorietà di tale figura, sarà designato dalla cooperativa stessa fra i soci-lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore in genere;

8 - Il soggetto di cui alla lettera c), dovrà possedere le seguenti caratteristiche professionali:

- diploma di scuola media superiore unitamente a comprovata esperienza almeno triennale nell'ambito del coordinamento dei progetti per inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati
- diploma di laurea in genere.

9 – Le funzioni dei soggetti di cui ai punti a), b) e c), possono essere svolte anche da una stessa persona purché in possesso dei requisiti previsti per ogni singola figura.

10 – Nella predisposizione del capitolato il Settore di competenza avrà cura di prevedere i costi diretti e riflessi necessari per il personale individuato, unitamente agli oneri per la sicurezza, nel rispetto del CCNL **vigente** per le cooperative sociali;

Art. 5

Contenuto delle offerte.

1 – I progetti devono contenere un'offerta economica, una relazione tecnica e un progetto di affiancamento sociale.

2 - L'offerta economica si esprime mediante una percentuale a ribasso sulla spesa posta a base di trattativa privata.

3 – Saranno escluse dalle aggiudicazioni le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.

4 – Il progetto sociale dovrà contenere:

- a) – la indicazione della tipologia dei soggetti da inserire;
- b) – gli obiettivi che si vogliono perseguire con l'inserimento lavorativo e le modalità organizzative per il loro raggiungimento,
- c) - metodi di sostegno ed accompagnamento dei soggetti da inserire durante lo svolgimento del lavoro;
- d) – referenti dell'inserimento lavorativo e loro curricula;
- e) – percorsi formativi con la indicazione degli obiettivi da perseguire;
- f) – sistemi di valutazione dei risultati raggiunti dal progetto di inserimento.

5 – Oltre a quanto stabilito dai commi precedenti, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, il Comune valuterà secondo i seguenti criteri di priorità;

- a) – continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale,
- b) - creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

- c) – legame col territorio, sia delle persone svantaggiate sia all’ambito di intervento della cooperativa, inteso nel senso che i soggetti svantaggiati inseriti o da inserire nel mondo del lavoro siano soggetti residenti in Ragusa, da almeno due anni, affinché la terra di appartenenza possa diventare elemento imprescindibile per un lavoro di recupero e lievito per realizzare e tutelare, per il tramite l’affidamento alle cooperative sociali, quegli interessi pubblici voluti dalla legge 381/91;
 - d) – capacità di progettazione e gestione della cooperativa;
 - e) – requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs. 163/2006);
 - f) – capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/2006);
 - g) – affidabilità organizzativa;
 - h) - titoli, qualifiche ed esperienze maturate dagli operatori;
 - i) – capacità di rispettare gli standards minimi qualitativi dei servizi;
 - j) – rispetto degli standards tecnici relativi alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - k) – obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale vigente per le cooperative sociali;
 - l) – regolarità dei versamenti per i contributivi previdenziali ed assistenziali e delle imposte sul lavoro dipendente;
 - m) – modalità per il conseguimento delle opportunità di lavoro e di formazione al lavoro dei soggetti svantaggiati.
- 6 – Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui all’art. 4 del Regolamento, si dà atto del rispetto dei criteri di priorità indicati ai commi precedenti.
- 7 – I consorzi di cooperative che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91, affidano l’esecuzione della relativa fornitura esclusivamente a cooperative sociali di tipo “B”;
- 8 - Le convenzioni per la gestione di servizi da parte di cooperative sociali di tipo “B” prevedono:
- a) – l’attività convenzionale e le modalità di svolgimento della stessa;
 - b) – l’indicazione della durata della convenzione, nonché il regime delle proroghe;
 - c) – il regime delle inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;
 - d) – il numero degli addetti, con l’indicazione dei relativi requisiti di professionalità;
 - e) – l’eventuale partecipazione ad attività formative e relative modalità;
 - f) – ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all’art. 2 della Legge 381/91;
 - g) – l’indicazione delle norme contrattuali applicata ai lavoratori;
 - h) – la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
 - i) – le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
 - j) – obbligo e modalità assicurative e previdenziali del personale;
 - k) – modalità di raccordo con gli uffici competenti;
 - l) – nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale: le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità alla vigente normativa.

Art. 6

Modalità di aggiudicazione.

1 – L’aggiudicazione del bene o del servizio avverrà secondo il criterio della **scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 83 D.Lds. 163/06) sotto il profilo progettuale-economico.

2 – Viene costituita una commissione tecnica composta dal Segretario Generale o da un suo delegato, dal dirigente del settore affari patrimoniali e contratti, dal dirigente del settore che gestisce il servizio e dal dirigente il settore servizi sociali o in sua vece, quale delegato, da un assistente sociale, che, dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione delle

concorrenti da parte del dirigente del settore affari patrimoniali, si insedia per valutare il “curriculum operativo” inserito all’interno della busta contenente l’intera documentazione prodotta dalla partecipante.

3 – La valutazione del “curriculum operativo” è diretta ad accertare se in base alle precedenti esperienze e ai risultati conseguiti nell’ambito degli inserimenti lavorativi, la cooperativa concorrente presenta adeguata organizzazione ed esperienza per gestire il servizio relativo alla gara per cui ha presentato offerta.

4 – la commissione procederà all’attribuzione del punteggio tenendo conto dei seguenti elementi, esaminati nell’ordine:

- a) - progetto sociale: fino a 30 punti così suddivisi:
 - fino ad un massimo di 10 punti per gli “obiettivi da raggiungere e le modalità utilizzate,
 - fino ad un massimo di 10 punti per i “metodi di sostegno, accompagnamento e valutazione dei soggetti svantaggiati inseriti;
 - fino ad un massimo di 10 punti per i “referenti per l’inserimento lavorativo”.
- b) – potenzialità operativa: mezzi, operatori, strumenti, attrezzature: fino ad un massimo di 5 punti;
- c) – prezzo: fino ad un massimo di 25 punti;
- d) – inserimento superiore al 30% dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 381/91: 2,5 punti per soggetto e fino ad un massimo di punti 15;
- e) – esperienze specifiche nel settore: 1 punto per anno e fino ad un massimo di 5 punti;
- f) – legame col territorio: fino ad un massimo di 5 punti.

5 – Non sono consentite sub-classificazioni dei punteggi sopra previsti da parte dei componenti la Commissione;

6 – Il dirigente il settore che gestisce il servizio, invia al Dirigente il Settore appalti e Contratti apposita relazione attestante la qualità del servizio svolto.

ART. 7

ALBO DELLE COOPERATIVE

1. Viene istituito presso il Settore Affari Patrimoniali e Contratti del Comune l’albo delle cooperative sociali di tipo “B” alle quali sarà possibile affidare la fornitura di beni e servizi o la esecuzione di lavori ai sensi del presente regolamento.

2. L’albo è suddiviso in sezioni in base alle diverse attività da affidare.

3. Sono iscritte nell’albo, indicato al comma 1° tutte le cooperative sociali che ne facciano richiesta, che abbiano unità operativa nel Comune di Ragusa, risultante dal certificato della CCIAA, da non meno di dodici mesi dalla data di richiesta di iscrizione al presente Albo e che siano in possesso dei requisiti di legge;

4 - Si richiede inoltre:

- a) - Iscrizione all’albo delle società cooperative o, in mancanza dell’istituzione dell’apposito Albo Regionale, al Registro Prefettizio delle Cooperative;
- b) - Attestato o certificato di revisione, ai sensi del D. Lgs; 02 agosto 2002 n. 220 ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 02 agosto 2002 n. 220;
- c) - Elenco aggiornato dei soci;
- d) - Elenco delle cariche sociali;
- e) - Elenco aggiornato dei dipendenti non soci;
- f) - Elenco dei soggetti svantaggiati al fine di dare opportuna dimostrazione di quanto previsto dal comma 2° dell’art. 4 della Legge 381/91;
- g) – Copia Atto costitutivo e statuto;

- h) - Certificato iscrizione alla Camera di Commercio;
 - i) - Dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi riferiti al personale impiegato ("DURC" Documento Unico Regolarità Contributiva);
- 5 - L'iscrizione al predetto albo avviene entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dei documenti richiesti e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
- 6 - L'albo è soggetto a revisione annuale che sarà effettuata a seguito di istanze corredate della relativa documentazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno;
- 7 - Ogni cooperativa sociale può chiedere l'iscrizione in una o più sezioni dell'Albo in relazione all'attività per cui è iscritta alla CCIAA;
- 8 - L'iscrizione viene effettuata a cura di una commissione composta dal Dirigente del Settore Affari Patrimoniali e Contratti e da un rappresentante di ogni centrale cooperativa, designato dalle stesse.
- 9 - Le cooperative sociali di tipo "B" non iscritte all'Albo comunale (non accreditate) sono tassativamente escluse dalla partecipazione ad affidamenti e/o a proroghe degli stessi;
- 10 - E' fatto obbligo ad ogni Settore di accertare che le cooperative sociali da interpellare risultino iscritte all'Albo comunale; parimenti per rinnovi e/o proroghe;
- 11 - La cancellazione dall'Albo viene disposta per uno dei seguenti motivi:
- a) - perdita dei requisiti di iscrizione di cui ai precedenti commi 3 e 4;
 - b) - gravi inadempienze contrattuali previo lo svolgimento di tutti gli adempimenti di garanzia di informazione previsti dalle vigenti norme sul procedimento amministrativo;
 - c) - perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06.
 - d) - mancato versamento dei contributi dovuti agli Istituti previdenziali ed assistenziali ed alla Cassa Edile se dovuti, da accertare tramite richiesta trimestrale del "DURC".
- 12 - A tal fine il Dirigente del Settore che gestisce il servizio invierà immediatamente al Dirigente del Settore Affari Patrimoniali e Contratti apposita relazione necessaria per i provvedimenti consequenziali.
- 13 - La cancellazione dall'Albo comporta la revoca immediata dell'affidamento in corso.

TITOLO II

Salvaguardia livelli occupazionali.

ART. 8

1 - Per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e al fine di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite da tutto il personale occupato si fa espresso riferimento all'art. 37 del vigente CCNL per la parte che qui si trascrive:

- a) - L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia di cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU.
L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia
- b) - L'azienda subentrante, nel caos in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, tutto il personale addetto all'appalto o convenzione.

2 - La violazione di quanto fissato alle lettere a) e/o b) del presente articolo, autorizza l'Amministrazione comunale a rescindere, con effetto immediato, l'appalto o la convenzione in danno dell'azienda subentrante.

ART. 9

NORME TRANSITORIE

In fase di prima attuazione del presente regolamento, la revisione dell'accreditamento all'Albo delle cooperative sociali, effettuata per l'anno 2007, sarà prorogata fino al 30/06/2008.